

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 937)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 30 ottobre 1969
(V. Stampati nn. 908 e 999)*

**d'iniziativa dei deputati PREARO (908); SISTO, TRAVERSA, GIORDANO, MIROGLIO,
BALDI, STELLA e VALEGGIANI (999)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 novembre 1969*

**Finanziamento del Comitato nazionale
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per le spese di funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali, di cui all'articolo 1 della legge 15 novembre 1966, n. 1034, è autorizzata a partire dall'esercizio finanziario 1970 una spesa di lire 70 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Al presidente del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini è riconosciuto un emolumento quale in-

dennità di carica, il cui importo sarà stabilito dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria. Tale indennità è riconosciuta con decorrenza dal 1° gennaio 1969.

Art. 3.

All'onere di 70 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.